

**Legge federale sul prezzo fisso dei libri  
(Legge sul prezzo dei libri, LPLib)**

*Progetto preliminare del 13.10.08*

del .....

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 69 capoversi 2 e 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ...<sup>2</sup>,  
visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Minoranza (Kaufmann, Estermann, Favre Charles, Flückiger, Gysin, Miesch, Müller Philipp, Rime, Theiler, Walter, Wandfluh)**

*Non entrare in materia*

**Art. 1** Scopo

Scopo della presente legge è promuovere la varietà e la qualità dell'offerta del bene culturale libro e garantire che tale offerta sia accessibile al maggior numero di consumatori finali e a condizioni ottimali.

**Art. 2** Campo d'applicazione

La presente legge si applica all'edizione, all'importazione e al commercio, escluso quello elettronico transfrontaliero, di libri nuovi, privi di difetti, scritti nelle lingue nazionali svizzere.

**Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Riklin Kathy, Rime, Theiler, Wandfluh, Zemp)**

*Cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup>La presente legge non si applica ai libri concepiti appositamente quale materiale didattico destinato all'insegnamento scolastico.

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 ...

<sup>3</sup> FF 2008 ...

### **Art. 3** Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

*libri*: i prodotti editoriali in forma stampata e i prodotti combinati di cui il libro stampato è l'elemento principale. I giornali, i periodici, gli spartiti musicali e i prodotti cartografici non sono considerati libri;

*prezzo di vendita al pubblico*: il prezzo al quale il libro è venduto ai consumatori finali in Svizzera, compresa l'imposta sul valore aggiunto;

*consumatore finale*: chi acquista libri a fini diversi dalla rivendita;

*editore*: chi pubblica e diffonde professionalmente libri;

*importatore*: chi importa professionalmente libri in Svizzera a fini di rivendita;

*distributore*: chi vende professionalmente libri a fini di rivendita;

*libraio*: chi vende professionalmente libri ai consumatori finali.

### **Art. 4** Fissazione del prezzo

<sup>1</sup> L'editore o l'importatore di libri fissa il prezzo di vendita al pubblico dei libri da lui editi o importati.

<sup>2</sup> Il prezzo di vendita al pubblico deve essere reso noto, in forma adeguata e con l'indicazione della data di pubblicazione, prima della prima edizione del libro. Tale obbligo sussiste anche in caso di modifica del prezzo di vendita al pubblico.

<sup>3</sup> Se il prezzo di vendita al pubblico è maggiorato rispetto ai prezzi praticati nei Paesi limitrofi, il Sorvegliante dei prezzi esamina se la differenza di prezzo è abusiva. Se necessario, questi può stabilire la differenza di prezzo ammessa emanando una decisione generale che si applica all'intero settore e tiene conto delle regioni linguistiche.

<sup>4</sup> La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 5** Prezzo fisso

<sup>1</sup> I librai sono tenuti a vendere i libri al prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all'articolo 4.

<sup>2</sup> I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita al pubblico stabilito.

**Minoranza (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)**

<sup>2</sup> I librai possono diminuire e aumentare fino al 5 per cento il prezzo di vendita al pubblico stabilito.

**Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh)**

*Cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Il prezzo di vendita può essere pagato in franchi o nella valuta estera in cui è espresso il prezzo di copertina.

**Art. 6** Dergoghe

<sup>1</sup> Sul prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all'articolo 4 possono essere accordati sconti:

- a. fino al 10 per cento per la vendita di libri a biblioteche pubbliche e fino al 15 per cento alle biblioteche pubbliche che per l'acquisto di libri dispongono di un budget annuo di oltre 500 000 franchi; se il budget è superiore a un milione di franchi, i partner commerciali possono convenire lo sconto liberamente;
- b. fino al 10 per cento per l'acquisto di oltre 10 copie dello stesso libro, fino al 15 per cento per l'acquisto di oltre 50 copie e fino al 20 per cento per l'acquisto di oltre 100 copie;
- c. per la vendita in blocco di collane di opere o per la prenotazione di opere prima della loro pubblicazione;
- d. se oggettivamente giustificato tenuto conto della veste tipografica, della data di pubblicazione e dell'obbligo dell'acquirente di essere membro di un club del libro.

<sup>2</sup> Gli sconti di cui al capoverso 1 non sono cumulabili.

**Art. 7** Validità del prezzo fisso

Mediante apposita comunicazione l'editore o l'importatore può abolire il prezzo fisso di un prodotto editoriale che sia stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all'estero.

**Minoranza (Kaufmann, Baader Caspar, Favre Charles, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh)**

Il prezzo fisso decade 6 mesi dopo la prima edizione del libro in Svizzera o all'estero.

**Art. 8** Distribuzione ai commercianti di altri settori

Gli editori, gli importatori e i distributori non devono fornire ai commercianti di altri settori libri a prezzi più bassi o a condizioni più favorevoli di quelli previsti per le librerie.

**Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)**

*Titolo:* Distribuzione

*Capoverso 2 (nuovo)*

<sup>2</sup>Gli editori e gli importatori non devono vendere libri in Svizzera a prezzi più elevati di quelli praticati nei Paesi limitrofi o nel Paese di edizione.

**Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)**

*Capoverso 3 (nuovo)*

<sup>3</sup>Le imposte sul valore aggiunto rimborsate all'estero devono essere retrocesse ai consumatori in Svizzera.

**Art. 9** Azioni

<sup>1</sup>Chi è lesa o minacciata negli interessi economici da una violazione degli articoli 4–8 può domandare al giudice:

- a. di proibire una lesione imminente;
- b. di far cessare una lesione attuale;
- c. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

<sup>2</sup>Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

<sup>3</sup>Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni<sup>4</sup>, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

---

<sup>4</sup> RS 220

## **Art. 10** Azioni di organizzazioni

<sup>1</sup> Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono pure essere proposte dalle associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici delle seguenti persone:

- a. editori;
- b. importatori;
- c. distributori;
- d. librai.

<sup>2</sup> Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte dalle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

## **Art. 11** Provvedimenti cautelari

Gli articoli 28c–28f del Codice civile svizzero<sup>5</sup> sono applicabili per analogia ai provvedimenti cautelari.

## **Art. 12** Garante del prezzo fisso

<sup>1</sup> Il settore librario designa un garante del prezzo fisso che tutela gli interessi dei membri del settore indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria.

<sup>2</sup> Il garante del prezzo fisso può proporre le azioni di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.

## **Art. 13** Tribunale arbitrale

<sup>1</sup> Il settore librario può istituire un tribunale arbitrale indipendente dalle associazioni di categoria, che giudichi le pretese fondate sulla presente legge.

<sup>2</sup> Il tribunale arbitrale può essere adito a prescindere dall'affiliazione a un'associazione di categoria.

---

<sup>5</sup> RS 210

**Minoranza (Favre Charles, Baader Caspar, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Kaufmann, Rime, Walter, Wandfluh)**

**Articolo 13a (nuovo) Riesame periodico**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale verifica ogni tre anni l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. Nel fare ciò tiene conto dello scopo perseguito dalla legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame e propone, se necessario, di modificare o abrogare la presente legge.

**Art. 14**          Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.